



GLI ATTI PROCESSUALI DOPO LA RIFORMA CARTABIA

Processo telematico

- Formazione «a distanza» di atti del procedimento e Partecipazione «a distanza» al procedimento (artt. 133-bis e 133-ter c.p.p.)
- Conoscenza attività del procedimento (notificazioni – artt. 148-171 c.p.p.)

Digitalizzazione degli atti – artt. 110 -111-ter c.p.p.

- Atti processuali redatti e conservati in forma di documento informatico
- Deposito degli atti
- Fascicolo informatico

Forme di documentazione – art. 134 c.p.p.

- Previsto il ricorso generalizzato alla riproduzione audiovisiva o fonografica

sequenza di atti legati tra loro da una relazione logica per cui un atto legittima il successivo ed è a sua volta legittimato dal precedente, con l'obiettivo di produrre l'**atto finale**

Categorie concettuali

4

ATTO

- identifica ciò che si compie nel procedimento penale, da parte dei soggetti del procedimento e a cagione di questo

DOCUMENTO

- attività svolta al di fuori del procedimento penale e a prescindere da esso, ma che assume rilevanza per il procedimento penale

Forma degli atti

(art. 110 c.p.p.)

Documento informatico

- **Di regola**, quando per l'atto è **richiesta la forma scritta**, questo è redatto e conservato in forma di documento informatico, in maniera tale da assicurare autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità e, ove previsto la segretezza

Documento analogico

- **Eccezionalmente**, l'atto redatto per esigenze peculiari **in formato non informatico**, viene **convertito senza ritardo in copia informatica**

Tipologia degli atti

Atti di parte

- Richieste
- Memorie

Atti del giudice

- Sentenza
- Ordinanza
- Decreto

Procedimento in camera di consiglio – art. 127 c.p.p.

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

Disciplina generale (modello-base) che si applica in molti casi, quando deve essere adottato un provvedimento incidentale (ma non è escluso anche definitorio di una determinata fase)

Modello semplificato con contraddittorio anche cartolare e partecipazione facoltativa delle parti


Possibilità di deroghe al modello-base, sia verso l'alto (potenziamento di alcune garanzie) che verso il basso (riduzione di garanzie)

Previste espresse ipotesi di nullità relativamente alla convocazione e all'intervento delle parti nel procedimento

Documentazione degli atti

8

– artt. 134-142 c.p.p.



Le modalità di documentazione

Il verbale redatto in forma riassuntiva è sempre accompagnato dalla riproduzione audiovisiva o fonografica

Il verbale redatto in forma integrale sarà accompagnato dalla riproduzione audiovisiva o fonografica se la verbalizzazione integrale è ritenuta insufficiente

Alla fonoregistrazione o videoregistrazione segue, di regola, **la trascrizione** (art. 139 c.p.p.), salvo rinuncia delle parti; con la riforma la trascrizione in molti casi diventa facoltativa

**SEGRETEZZA
INTERNA**
art. 329
c.p.p.

- Gli atti di indagine compiuti da PM e polizia giudiziaria
- Le richieste di autorizzazione al compimento di atti del P.M. e gli atti del giudice che provvedono sulle richieste (modifica introdotta d. lgs. 216/2017)
- Permane fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque fino alla chiusura delle indagini

**SEGRETEZZA
ESTERNA**
art. 114
c.p.p.

- **Divieto di pubblicazione** con ogni mezzo e in qualunque forma degli atti coperti da segreto
- Divieto di pubblicazione anche parziale degli atti non più segreti fino alla chiusura delle indagini o dell'udienza preliminare, **ad eccezione dell'ordinanza cautelare** (modifica introdotta d. lgs. 216/2017)
- **Degli atti non più segreti** può essere pubblicato il **contenuto**



Lingua degli atti

art. 109 c.p.p.

REGOLA

Gli atti
processuali
sono redatti
in lingua
italiana

- **ECCEZIONE 1** = garantita l'attività processuale (esame e interrogatorio) nella lingua madre per i cittadini italiani appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta che ne facciano richiesta
- **ECCEZIONE 2** = garantita la traduzione degli atti nella lingua madre a loro indirizzati per i cittadini italiani appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta che ne facciano richiesta

(art. 143 c.p.p. per l'imputato)

Garantita la presenza gratuita di un interprete per l'imputato che non parli la lingua italiana

Garantita la traduzione gratuita di atti fondamentali per l'imputato che non parli la lingua italiana

Possibile la traduzione gratuita di altri atti, disposta dal giudice anche a richiesta dell'interessato, quando risultino essenziali per la comprensione delle accuse

Diritto all'interprete e alla traduzione

(art. 143-bis c.p.p. per la persona offesa)

La presenza di un interprete è assicurata al dichiarante e alla persona offesa che non parlino la lingua italiana

Il diritto all'interprete è assicurato anche alla persona offesa che non parla la lingua italiana che intenda partecipare ad un'udienza e ne abbia fatto richiesta

Garantita la traduzione di atti in dialetto non facilmente intellegibile o in una lingua straniera al dichiarante che non parli la lingua italiana

La traduzione gratuita di atti che contengano informazioni utili all'esercizio dei diritti spetta alla persona offesa che non parla la lingua italiana



LE INVALIDITÀ PROCESSUALI

[INESISTENZA]
NULLITÀ
INUTILIZZABILITÀ
INAMMISSIBILITÀ
DECADENZA

Concetto di fattispecie

16

insieme degli atti e/o fatti
giuridici da cui si fanno
discendere effetti giuridici



Fatto giuridico

L'avvenimento, la situazione prevista dalla fattispecie al cui verificarsi è ricollegata la produzione di un *effetto giuridico*

- *Decorso del tempo*
- *Morte di una persona*

Atto giuridico

il Comportamento Umano rilevante per l'ordinamento giuridico **in quanto volontario**

- *Testamento*
- *Contratto*

Il comportamento umano (volontario o involontario) realizzato nell'ambito del procedimento penale (e a cagione di questo) che si inserisce nella sequenza di atti necessari e sufficienti a determinare la decisione finale del giudice

- **RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**
- **SENTENZA**

FATTISPECIE DELL'ATTO GIURIDICO

19

Requisiti *sine quibus non* **X** = **a+b+c**

$$X = a+b+c \longrightarrow Y$$

Dove **X** è l'atto e **a**, **b** e **c** sono gli elementi necessari per la sua formazione e per la produzione dell'effetto **y**

Gli atti processuali penali sono a forma vincolata

PERFEZIONE DELL'ATTO

(conformità al modello
legale)

IMPERFEZIONE DELL'ATTO

(mancanza di uno degli
elementi **necessari**)

Efficacia

capacità di
produrre effetti
giuridici

Inefficacia

incapacità di
produrre effetti
giuridici

Elementi accessori = non incidono sull'efficacia

FATTISPECIE IMPERFETTA = mancanza o irregolarità di un **ELEMENTO
ACCESSORIO** e presenza di tutti gli elementi necessari alla produzione
degli effetti

$$a+b+c+d = y$$

(**a,b,c**, sono gli elementi necessari e sufficienti alla produzione degli effetti tipici e **d** è l'elemento accessorio non rilevante ai fini della produzione degli effetti – **si determina una mera irregolarità**) – l'atto, pur imperfetto, produce i suoi effetti

Principio di conservazione degli atti imperfetti

22



L'atto imperfetto produce effetti precari che possono essere caducati attraverso l'esercizio del potere di annullamento

La pronuncia del giudice che rilevi il vizio determina l'inefficacia

L'INVALIDITÀ è l'anello di congiunzione tra imperfezione ed inefficacia

È la misura dell'imperfezione dell'atto in termini di efficacia

La sanatoria stabilizza l'efficacia precaria dell'atto imperfetto

23

FATTISPECIE IMPERFETTA = mancanza o irregolarità di un
ELEMENTO NECESSARIO e incapacità dell'atto di produrre gli effetti tipici

a+b+c \neq **y** (elemento **C** irregolarmente formato non
consente alla fattispecie **a+b+c** di produrre l'effetto tipico **y**)

FATTISPECIE SOSTITUTIVA: possibilità per la fattispecie
imperfetta di produrre gli effetti tipici per intervento di una
SANATORIA

a+b+C+S = **y** (la sanatoria **S** consente all'atto, pur in presenza dell'elemento **C**
irregolarmente formato, di produrre gli effetti tipici)

Inesistenza


- di creazione giurisprudenziale

Nullità

- Specie tipica di invalidità degli atti processuali

Decadenza

- Invalidità impropria




Inutilizzabilità

- Invalidità delle prove

Inammissibilità

- Invalidità delle domande di parte



**Specie tipica di invalidità per
l'inosservanza della forma
dell'atto prevista da una
norma**

**Governata dal principio di
tassatività**

SISTEMA CHIUSO

(art. 177 c.p.p.)

CLASSIFICAZIONE DELLE NULLITÀ

26

Secondo la tecnica
di previsione

- Generali
- Speciali

Secondo il regime
processuale

(trattamento del vizio)

- Assolute
- A regime intermedio
- Relative

Nullità generali: previsione

art. 178 c.p.p.

27

Lettera A **Giudice**

- Condizioni di capacità
- Numero di giudici richiesto per la costituzione dei collegi giudicanti

Lettera B

Pubblico ministero

- Iniziativa nell'esercizio dell'azione penale
- Partecipazione al procedimento

Lettera C

Imputato e altre parti

- Intervento, assistenza, rappresentanza
- Citazione a giudizio del querelante e dell'offeso

(art. 179 c.p.p.) ASSOLUTE

**Insanabili e rilevabili
d'ufficio in ogni stato e
grado del procedimento**

**Capacità del
giudice**

Numero dei giudici

**Iniziativa nell'azione
penale del p.m.**

**Omessa citazione
dell'imputato**

**Assenza del difensore
nei casi di presenza
obbligatoria**

(art. 180 c.p.p.) A REGIME INTERMEDIO

**Sanabili entro termini
predeterminati e rilevabili anche
d'ufficio**

**Partecipazione del
p.m. al procedimento**

**Diritto di difesa delle
parti e citazione del
querelante e della
persona offesa**

**NULLITÀ GENERALI:
regime processuale**

PREVISIONE

Indicate
espressamente da
singole norme

REGIME PROCESSUALE

Se non riconducibili
all'art. 178

RELATIVE
Art. 181

ASSOLUTE
Art. 179 comma 2

Sanabili

Eccepite
dalle parti

Insanabili

Rilevate
d'ufficio

NULLITÀ SPECIALI
categoria residuale

art. 369 c.p.p.

INFORMAZIONE DI GARANZIA

- NO previsione espressa di nullità

art. 109 c.p.p.

LINGUA DEGLI ATTI

- SI previsione espressa di nullità

Deducibilità delle nullità – art. 182 riguarda le «intermedie» e le «relative»

31

Non possono essere dedotte

In caso di presenza alla formazione dell'atto

I termini per dedurre le nullità sono perentori

Da chi vi ha dato o concorso a darvi causa

La nullità deve essere dedotta prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo

Da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata

A pena di decadenza

ART. 183 C.P.P.
CAUSE GENERALI DI
SANATORIA

SANATORIA



CONDIZIONE AL
VERIFICARSI DELLA QUALE
L'ATTO IMPERFETTO
(carente di uno degli
elementi necessari)
PRODUCE L'EFFETTO
TIPICO

ACQUIESCENZA

CONSEGUIMENTO
DELLO SCOPO

Art. 184 c.p.p.

**CAUSE SPECIALI riguardanti
citazioni, avvisi e
comunicazioni per la
comparizione**

Ulteriori
cause di
SANATORIA

**La parte
interessata è
comarsa**

**La parte
interessata
ha rinunciato
a comparire**

ART. 185 C.P.P.



*Effetti della
dichiarazione
di nullità*

Comma 1

Derivazione

Comma
2

Rinnovazione

Comma
3

Regressione

DISPOSIZIONE NORMATIVA




PREVISIONE ESPRESSA DI NULLITÀ



Riconducibile ad una
delle categorie generali
previste dall'art. 178

NON riconducibile ad una
delle categorie generali
previste dall'art. 178



Nullità
assoluta
(art. 179
comma 1)



Nullità a
regime
intermedio
(art. 180)



Nullità
relativa
(art. 181)

DISPOSIZIONE NORMATIVA



MANCANZA DI PREVISIONE ESPRESSA DI NULLITÀ

Riconducibile ad una
delle categorie generali
previste dall'art. 178

NON riconducibile ad
una delle categorie
generali previste dall'art.
178

Nullità
assoluta
(art. 179
comma 1)

Nullità a
regime
intermedio
(art. 180)

Irregolarità